



UNIVERSITAS  
PATAVINA  
LIBERTAS

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
Servizio Amministrazione del Personale

Padova, 4, 8, 2008

Prot. n. 43553

Ai Personale  
Tecnico Amministrativo

E p.c

Ai Direttori di Dipartimento e  
Centri

Ai Presidi

Ai Dirigenti

Ai Capi Servizio Amministrazione  
Centrale

Loro Sedi

Anno 2008 Tit. VII Cl. 11 Fasc. 1

Allegati 1

Oggetto: Decreto legge 112 del 2008 – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.

Con la Gazzetta Ufficiale del 25.06.2008 n. 147, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Questo provvedimento prevede numerosi interventi in materia di Pubblica Amministrazione. In particolare, l'art. 71 detta nuove disposizioni in materia di assenze per malattia del personale ed il relativo trattamento economico.

Il comma 1 dell'art. 71 stabilisce che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità od emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo nonché ogni altro trattamento accessorio.

Si ricorda che la predetta norma è entrata in vigore dal 25.06.2008 (data di pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale) come confermato con la circolare n. 7/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica a firma del Ministro Renato Brunetta.

Eventuali conguagli verranno effettuati non appena saranno apportate le necessarie modifiche alle procedure utilizzate dall'Ateneo con modalità che saranno concordate, tenuto conto di successivi eventuali chiarimenti che dovessero pervenire anche a seguito di specifici quesiti posti dall'Ateneo.

Si precisa che i 3 giorni di permesso per gravi motivi personali o familiari previsti dal CCNL non sono soggetti a tali disposizioni.

Il comma 2 dell'Art. 71 introduce rilevanti modifiche in materia di certificazione, "nel caso di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare (ossia dal terzo) l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica"

Con riferimento all'individuazione del "periodo superiore a dieci giorni", si precisa che sono da considerare sia le malattie giustificate mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia quelle per le quali dopo l'evento originario sia stata indicata una prognosi di malattia protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa (malattia protratta).

Sede: Via 8 febbraio 1848 2 - 35122 Padova - I  
Centralino +39 049 827 5111  
c.f. 80006480281 - p.i. 00742430283

Riviera Tito Livio, 6 - 35123 Padova - I  
tel +39 049 827 3121 - telefax +39 049 827 3130  
e-mail: ammi.personale@unipd.it - sito web: http://www.unipd.it



UNIVERSA  
UNIVERSIS  
PATAVINA  
LIBERTAS

Nella nozione "secondo evento" rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto "evento" anche di un solo giorno.

Nei casi sopra evidenziati "l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica"

Il parere dell'UPPA n.45 del 4.7.2008 ha chiarito il concetto di struttura sanitaria pubblica, precisando che siano da considerare tali sia i presidi ospedalieri che quelli ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché i medici di medicina generale convenzionati cosiddetti "medici di base".

La norma quindi esclude che nelle ipotesi descritte la certificazione a giustificazione dell'assenza possa essere rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il servizio sanitario. L'Amministrazione pertanto non potrà considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per la quale il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.

Si segnala, inoltre, che il certificato medico dovrà essere prodotto, anche per un solo giorno di malattia, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva n. 8 del 06.12.2007 del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione.

Il comma 3 dispone che l'Amministrazione ha l'obbligo di disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno. A tale scopo si fa presente che l'assenza deve essere segnalata al Responsabile della propria Struttura entro le ore 9 del giorno stesso in cui si verifica la malattia o comunque all'inizio del proprio turno di lavoro.

Nel caso di protrarsi della malattia oltre il termine previsto dal primo certificato, il Responsabile della Struttura valuterà se richiedere una ulteriore visita di controllo.

Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

Inoltre l'articolo 73 del D.L. 112/2008 modifica la disciplina del part time nel pubblico impiego ed in particolare l'art.1, commi 58 e 59, della L. 662/1996 (finanziaria 1997) prevedendo che:

la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non costituisce un diritto soggettivo del dipendente ma è subordinata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione effettuata in relazione alle esigenze dei servizi:

L'amministrazione, in particolare, può negare la trasformazione qualora dalla stessa, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta al dipendente, derivi un pregiudizio alla funzionalità dell'ente (pregiudizio che non deve più essere grave come, invece, era richiesto dalla precedente formulazione del comma 58).

Il Dirigente Area del Personale  
Dott. Nereo Bortot